SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 giugno 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

DECRETO 23 aprile 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2007-2011 e assegnazione delle annualità 2012 e 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 10/2013). *(13A05181)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2007-2011 e assegnazione delle annualità 2012 e 2013 al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 11/2013). *(13A05182)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Puglia FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2007-2011 e assegnazione delle annualità 2012 e 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 12/2013). *(13A05183)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Nazionale (PON) «Reti e mobilità» FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2007-2011 e assegnazione delle annualità 2012 e 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 13/2013). *(13A05184)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Nazionale (PON) «Sicurezza per lo sviluppo» FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2007-2011 e assegnazione delle annualità 2012 e 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 14/2013). *(13A05185)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Basilicata FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013 - annualità 2012, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 15/2013). *(13A05186)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Basilicata FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2012, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 16/2013). *(13A05187)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Nazionale (PON) «Ricerca e competitività» FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2012, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 17/2013). *(13A05188)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Nazionale (PON) «Ambienti per l'apprendimento» FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2012 e 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 18/2013). *(13A05189)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi Operativi Regionali (POR) Campania, Puglia e Sicilia FSE e per i Programmi Operativi Nazionali (PON) «Governance e azioni di sistema» e «Competenze per lo Sviluppo» FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 19/2013). *(13A05190)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi Operativi Regionali (POR) Campania e Sicilia FESR e del Programma Operativo Nazionale (PON) «Governance e assistenza tecnica» FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 20/2013). *(13A05191)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012 del Fondo europeo per i rimpatri – periodo 2008-2013. (Decreto n. 21/2013). *(13A05192)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012 del Fondo europeo per i rifugiati – periodo 2008-2013. (Decreto n. 22/2013). *(13A05193)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo «URBACT II» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, annualità 2013. (Decreto n. 23/2013). *(13A05194)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto comunitario «ARIADNE – Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe» (Ministero per i Beni e le Attività culturali/ICCU). (Decreto n. 24/2013). *(13A05195)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione. (Decreto n. 25/2013). *(13A05196)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Valle d'Aosta FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, annualità 2007-2011 e assegnazione delle annualità 2012 e 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 26/2013). *(13A05197)*

DECRETO 23 aprile 2013.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione specifica «Management of Critical Migration Flows with particular reference to vulnerable categories and minors» (MA.CRI.MI.FLO 2011) - HOME/2011/EBFX/SA/3017, di cui all'art. 19 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 27/2013). *(13A05198)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. **70**.

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 concernente la struttura del Segretariato generale della difesa – Direzione generale degli armamenti, delle Direzioni generali, compresi i relativi Uffici tecnici territoriali, e degli Uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1981, recante Istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e dell'interno;

EMANA
il seguente regolamento:

TITOLO I
RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE

Art. 1.

Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è denominata Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, di seguito denominate: «Scuole», costituiscono il «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», di seguito denominato: «Sistema unico», al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarità.

3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici si rivolgono prioritariamente alle Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale.

4. Non rientrano nel Sistema unico le attività di formazione e reclutamento relative ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco.

5. Le Scuole appartenenti al Sistema unico adeguano, secondo i rispettivi ordinamenti, la missione, i compiti e la struttura organizzativa ai principi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alle disposizioni del presente regolamento.

6. Resta ferma per il Ministero degli affari esteri, nell'ambito dell'istituto diplomatico «Mario Toscano», l'attività di aggiornamento e formazione professionale specifica collegata al servizio all'estero del proprio personale.

Art. 2.

Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione

1. È istituito un «Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione», di seguito denominato: «Comitato», con il compito di definire gli indirizzi e l'operatività del Sistema unico. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole di cui all'articolo 1. Il Comitato ha sede presso la Scuola nazionale dell'amministrazione che svolge funzioni di supporto tecnico allo stesso con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

2. Il Comitato, con uno o più regolamenti, disciplina il proprio funzionamento in conformità con le indicazioni generali contenute nel presente regolamento.

3. Al Comitato spettano le seguenti funzioni:

a) programmazione delle attività di formazione, attraverso l'adozione di un programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, secondo la procedura di cui all'articolo 8;

b) definizione di linee guida contenenti standard metodologici, scientifici ed economici vincolanti per le amministrazioni, volti a regolare le modalità di elaborazione dei piani di formazione di cui all'articolo 8, al fine di promuovere la qualità dell'offerta formativa, evitare sprechi di risorse, fornire indicazioni utili per un'adeguata valutazione delle esigenze formative;

c) coordinamento della partecipazione delle Scuole alle attività di formazione dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici;

d) coordinamento dell'offerta formativa, ripartendo attività e corsi tra le singole Scuole sulla base delle rispettive aree di competenza e nell'ambito delle rispettive disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie;

e) razionalizzazione della scelta delle sedi e dell'uso dei locali;

f) coordinamento nell'utilizzo delle risorse finanziarie delle Scuole;

g) organizzazione dell'utilizzo e dello scambio dei docenti delle Scuole incaricati ai sensi dell'articolo 14;

h) definizione delle linee guida per la stipula e la revisione delle convenzioni con le università, con gli istituti di formazione e con gli enti territoriali.

4. Le delibere del Comitato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 vincolano le Scuole all'attuazione dei conseguenti provvedimenti.

5. L'istituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione dei componenti a tale organismo è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso, gettone di presenza o rimborso spese comunque denominati.

TITOLO II

RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Art. 3.

Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno redige il «Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici». Il Piano è elaborato mediante un modello di previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di reclutamento, tenendo conto del numero di posti vacanti e in funzione degli obiettivi generali di dimensionamento degli organici, nonché sulla base della valutazione strategica delle missioni e dei programmi assegnati alle pubbliche amministrazioni. Il Piano è predisposto con riferimento al triennio decorrente dall'anno successivo a quello di elaborazione ed è approvato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, dal Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del Piano di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il numero dei posti e i profili professionali da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica per quanto concerne il reclutamento dei funzionari e il numero dei posti e i relativi profili professionali destinati al reclutamento da parte delle singole amministrazioni. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera prefettizia, nonché del personale da assegnare all'albo dei segretari comunali e provinciali. Con i medesimi decreti è inoltre disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a valere sulle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni.

3. Le modalità di reclutamento del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché le modalità di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali rimangono regolate dalle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici

1. L'accesso alle aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nonché alla qualifica di funzionario di amministrazione negli enti pubblici di ricerca, avviene, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti, tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Per il comparto scuola, università ed AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. Per la quota del cinquanta per cento dei posti messa a concorso dalle singole amministrazioni restano ferme le disposizioni legislative speciali.

2. I bandi di concorso per l'ammissione ai corsi-concorso indicano, tra l'altro:

a) il titolo di studio di ammissione al concorso: i candidati non dipendenti pubblici devono essere in possesso almeno della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; i candidati già dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere in possesso almeno della laurea triennale con esperienza professionale almeno triennale nell'ambito della pubblica amministrazione;

b) il numero degli allievi da ammettere al corso-concorso selettivo, pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in base al Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici;

c) le diverse classi di concorso, determinate in funzione dei profili professionali;

d) i criteri relativi alle prove concorsuali consistenti in due prove scritte, eventualmente precedute da una prova preselettiva, e una prova orale che comprende un colloquio diretto ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera comunitaria tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi, degli esami conclusivi della fase di formazione iniziale e degli esami finali sono nominate dalle Scuole del Sistema unico che bandiscono i concorsi.

4. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi sono approvate dalle Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica e sono pubblicate sul sito internet della Scuola nazionale dell'amministrazione e delle altre Scuole del Sistema unico. Della pubblicazione viene dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 5.

Corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari

1. Le modalità di svolgimento del semestre di formazione iniziale del corso-concorso, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione iniziale e dell'esame finale sono stabilite con delibera del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Le modalità di svolgimento del corso-concorso includono la partecipazione di tutte le Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, ripartendo la responsabilità dei singoli moduli formativi in funzione della specializzazione di ciascuna struttura.

2. Gli ammessi alla frequenza del corso-concorso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso per maternità o per gravi motivi previsti dalla legge e dai contratti collettivi, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.

3. Accedono all'esame conclusivo della fase di formazione iniziale gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento ed abbiano frequentato almeno l'ottanta percento del corso. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *b)*.

4. Gli allievi che superano l'esame di cui al comma 3 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di tre mesi. Le amministrazioni di destinazione determinano le modalità di svolgimento della formazione specialistica, anche avvalendosi delle Scuole di riferimento.

5. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale, consistente in una prova scritta di carattere pratico e in una prova orale, basato sugli ambiti di competenza dell'amministrazione presso la quale sarà assegnato il candidato. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.

6. Le graduatorie dei vincitori per ciascuna amministrazione di assegnazione degli allievi sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicate sui siti istituzionali delle Scuole del Sistema unico e della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.

Art. 6.

Trattamento economico degli allievi al corso-concorso per funzionari

1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione o le altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica che bandiscono il corso-concorso corrispondono una borsa di studio stabilita in mille euro mensili al netto di oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI a inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.

2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato.

3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione delle scuole presso le quali svolgono il corso-concorso con riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.

Art. 7.

Reclutamento dei dirigenti

1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione.

4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso di cui al comma 2 non può essere inferiore al cinquanta per cento.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Concorso pubblico per titoli ed esami*»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1*. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.»;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «Il concorso pubblico per esami» sono sostituite dalle seguenti: «Il concorso pubblico per titoli ed esami»;

d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «prova orale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli»;

e) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione»

sono inserite le seguenti: «su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione»;

f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione»;

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Art. 7 *(Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale)*. — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»;

h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10 *(Graduatoria del concorso). — 1.* Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del venti per cento.

2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso è predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed è pubblicata sul sito internet della stessa Scuola. Della pubblicazione viene dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»;

i) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Art. 11 *(Commissioni esaminatrici). — 1.* Le commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14, sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.»;

l) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Art. 12 *(Modalità di svolgimento dei corsi). — 1.* Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale.»;

m) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13 *(Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale). — 1.* Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso.»;

n) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Art. 14 *(Formazione specialistica). — 1.* Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione.

2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.»;

o) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Art. 15 *(Graduatoria finale del corso-concorso). — 1.* Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.»;

p) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Art. 16 *(Trattamento economico degli allievi). — 1.* Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio corrisposto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.

2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.

3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.»;

q) le parole: «Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola Nazionale dell'Amministrazione».

Art. 8.

Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari

1. La programmazione della formazione è ispirata al criterio generale dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse.

2. A tale fine, le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano

triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. I Piani sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di cui all'articolo 2 che redige il «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», secondo il criterio della programmazione a scorrimento, entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Gli enti territoriali possono aderire al programma di cui al comma 2, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

4. Il Programma triennale contiene:

a) il quadro generale delle esigenze formative di ogni amministrazione;

b) il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci delle Scuole destinati alla formazione;

c) la ripartizione dei corsi tra le scuole e la definizione generale della loro organizzazione;

d) l'individuazione delle ulteriori attività formative offerte dalle Scuole con costi a carico delle amministrazioni e delle relative modalità di contribuzione;

e) la definizione delle modalità e dell'estensione del coinvolgimento nelle attività di formazione delle università e degli istituti di formazione;

f) la definizione dei contenuti, delle modalità di stipula e dell'estensione delle convenzioni con gli enti territoriali e con i soggetti privati.

5. Le Scuole erogano l'attività formativa di competenza in conformità con quanto stabilito dal Programma triennale.

Art. 9.

Disponibilità gratuita delle strutture pubbliche

1. Le Scuole del Sistema unico favoriscono l'uso gratuito delle proprie strutture anche per lo svolgimento di corsi organizzati da altre scuole pubbliche o da amministrazioni diverse da quella di appartenenza, in conformità con il criterio generale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 10.

Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici

1. I corsi e le attività inseriti nel Programma triennale di cui all'articolo 3 e destinati alle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici non comportano, di regola, costi a carico di tali amministrazioni ed enti. I predetti corsi sono istituiti nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa dei bilanci delle scuole di formazione.

2. Secondo quanto previamente stabilito nel Programma triennale, possono essere previste, altresì, attività di formazione a spese delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirne.

Art. 11.

Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati

1. La Scuola nazionale dell'amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico, sulla base dell'attività di coordinamento svolta dal Comitato di cui all'articolo 2, definiscono accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con gli enti territoriali per lo svolgimento di attività formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi.

2. Le convenzioni con gli enti territoriali nonché con i soggetti privati rientrano tra le attività formative inserite nel programma triennale con oneri a carico degli enti richiedenti. Le convenzioni, oltre all'organizzazione di specifiche attività formative, possono avere ad oggetto anche l'adesione dell'ente richiedente ad attività di reclutamento e formazione già organizzate dalle Scuole del Sistema unico nell'ambito della programmazione triennale, come disciplinate rispettivamente dagli articoli 3 e 8.

Art. 12.

Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico

1. Le attività di formazione di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici non economici sono prioritariamente svolte tramite le Scuole di cui all'articolo 1 rientranti nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.

2. Le amministrazioni e gli enti possono direttamente rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di cui all'articolo 2, a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico soltanto qualora l'esigenza formativa specifica non possa essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita inserita nel Programma triennale di cui all'articolo 8 e l'offerta del soggetto esterno risulti più conveniente e vantaggiosa delle attività di formazione con oneri a carico degli enti richiedenti inserite nella medesima programmazione triennale.

3. La scelta dei soggetti esterni avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.

Art. 13.

Collaborazione con le università e altri istituti di formazione

1. Le Scuole di cui all'articolo 1, anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, possono definire forme di collaborazione con le università italiane e straniere e con altri istituti di formazione.

2. Le modalità e l'estensione di tale coinvolgimento sono definite nell'ambito di rapporti convenzionali e contrattuali sulla base di linee di indirizzo formulate dal Comitato di cui all'articolo 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La scelta delle università e degli istituti di formazione avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.

TITOLO III

CORPO DOCENTE
DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE

Art. 14.

Incarichi di docenza

1. Le scuole di cui all'articolo 1 possono conferire le seguenti tipologie di incarichi di docenza:

a) incarichi di docente a tempo pieno, di durata non superiore a tre anni rinnovabili, per lo svolgimento di attività di docenza, ricerca e coordinamento della didattica;

b) incarichi di docente a tempo parziale, di durata non superiore ad un anno, per lo svolgimento di progetti formativi di particolare rilevanza;

c) incarichi di docenza di breve durata per lo svolgimento di attività didattica in specifici moduli formativi.

2. Le modalità di conferimento dell'incarico di docente di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e il relativo trattamento economico sono definiti dalle singole scuole in base alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, a seguito di valutazione delle professionalità meglio rispondenti alle caratteristiche degli insegnamenti da coprire e nel rispetto del principio di trasparenza. Il trattamento economico dei docenti di cui al comma 1 è definito nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Gli incarichi sono conferiti utilizzando le risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa delle scuole di formazione.

3. Restano fermi gli incarichi di docenza in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15.

Impiego coordinato di docenti

1. I provvedimenti di incarico di docenza di cui all'articolo 14, comma 1, emessi da ciascuna scuola prevedono la possibilità di destinare il docente ad attività formative svolte dalle altre scuole pubbliche di formazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Art. 16.

*Disposizioni riguardanti
la Scuola nazionale dell'amministrazione*

1. La nomina dei responsabili di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, è effettuata dal Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione con proprio provvedimento.

2. I docenti incaricati di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra esperti di comprovata professionalità, anche stranieri.

3. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area e il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Il loro numero non può essere superiore a cinque.

4. A ciascuna sede distaccata della Scuola è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal dirigente amministrativo sentito il Presidente.

5. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le materie di sua competenza, del dirigente amministrativo.

Art. 17.

Norma transitoria

1. Resta fermo per il quinquennio 2010-2014 quanto previsto per il Ministero degli affari esteri dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

2. Restano ferme altresì le autorizzazioni alle assunzioni di personale già previste dalle leggi speciali vigenti in deroga alle disposizioni limitative delle assunzioni nel pubblico impiego.

Art. 18.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «per esami»;

c) all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 2, 3, 4, 7 e 7-*bis*;

d) all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e in misura non inferiore al 30 per cento»;

e) all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-*ter*;

f) all'articolo 4 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, il comma 1, lettera *a)*;

g) l'articolo 5 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;

h) all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, il comma 4;

i) all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, i commi 3, 4 e 5;

j) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «Il bilancio della Scuola è predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.».

Art. 19.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri, e, ad interim, Ministro degli affari esteri*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013, registro n. 5, foglio n. 328

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):

«Art. 11 *(Riordino delle Scuole pubbliche di formazione)*. — 1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà, con uno o più regolamenti adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:

a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe;

b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c. per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola centrale esistente;

d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in un'unica struttura già esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le strutture formative militari;

e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;

f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;

g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c. e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;

h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;

i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:

1) l'attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;

2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 (Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è pubblicato nella 14 dicembre 2009, n. 290.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):

«Art. 87 *(Istituzione e fini)*. — È istituito in seno al Ministero degli affari esteri l'Istituto diplomatico.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2004, n. 267.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 (Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2010, n. 145.

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 (Norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2000, n. 250.

— Il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 (Struttura del Segretariato generale della difesa – Direzione generale degli armamenti, delle Direzioni generali, compresi i relativi Uffici tecnici territoriali, e degli Uffici centrali del Ministero della difesa) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2013, n. 72, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'interno in data 10 settembre 1980 (Istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 1981, n. 62.

Note all'art. 1:

— Per l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si vedano i riferimenti normativi alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 28 *(Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia)*. — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. (Abrogato).

3. (Abrogato).

4. (Abrogato).

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. (Abrogato).

7-*bis*. (Abrogato).».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.».

— Per i riferimenti al decreto ministeriale n. 509 del 1999, si vedano le note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 3 *(Concorso pubblico per titoli ed esami)*. — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.

2. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso è pari al trenta per cento dei posti messi a concorso.

2-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, come modificato dal presente regolamento:

«Art 5 *(Modalità di svolgimento delle selezioni)*. — 1. Il concorso pubblico per titoli ed esami consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica l'amministrazione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.

2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di concorso. L'altra prova, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso.

3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale, al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua straniera ad un livello avanzato, è prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando. Nel corso della prova orale è accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.

4. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'àmbito del procedimento concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.

5. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 6 *(Ciclo di attività formative)*. — 1. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attività formative, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

2. Il ciclo formativo ha una durata massima di dodici mesi e si svolge secondo il programma predisposto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Tale ciclo può comprendere anche un periodo di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private e può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero con primarie istituzioni formative pubbliche o private. La frequenza al ciclo formativo è obbligatoria ed a tempo pieno.

3. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque prevedere tempi e modalità di valutazione sia delle attività didattiche sia di quelle svolte nell'àmbito dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di professionalità acquisito al termine del ciclo. Per ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda curriculare i risultati della valutazione continua e della verifica finale. La scheda è inserita nel fascicolo personale del dirigente e valutata dall'Amministrazione ai fini del conferimento del primo incarico dirigenziale.».

Note all'art. 9:

— Per l'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo degli articoli 9, comma 4, e 10, quest'ultimo come modificato dal presente decreto, del citato decreto legislativo n. 178 del 2009:

«Art. 9 *(Responsabili di settore)*. — (*Omissis*).

4. La durata degli incarichi dei responsabili di settore è stabilita dal Presidente, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.».

«Art. 10 *(I docenti della scuola)*. (In vigore dal 29 dicembre 2009)

1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui all'art. 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'art. 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento.

3. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento e può conferire a persone di comprovata professionalità incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.

4. (Abrogato).

5. Gli incarichi temporanei di cui ai commi 3 e 4 sono conferiti dal Presidente, sentiti il Dirigente amministrativo e i responsabili di settore, con le modalità stabilite nelle delibere di nomina.».

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 15 del citato decreto legislativo n. 178 del 2009, come modificati dal presente decreto:

«Art. 12 *(Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*. (In vigore dal 29 dicembre 2009)

1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato.

3. (Abrogato).

4. (Abrogato).

5. (Abrogato).».

«Art. 15 *(Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario)*. — 1. Il Presidente definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione e, per quanto di sua competenza, il Dirigente amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento. Nomina i docenti a

tempo pieno e stabilisce le modalità di attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 10 e 11.

2. Le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato.

3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attività resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 16. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilità speciale.

4. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa è esercitato dall'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, è approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola.».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa):

«Art. 4 *(Disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna)*. — (*Omissis*).

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'art. 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per l'anno 2011 e di euro 7.615.600 a decorrere dall'anno 2012.».

Note all'art. 18:

— L'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 7-*bis*. Formazione del personale.».

— Per il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'art. 7.

— Si riporta il testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto:

«Art. 52 *(Disciplina delle mansioni)*. (In vigore dal 15 novembre 2009)

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lettera *a)*. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.

1-*ter*. (Abrogato).

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 178 del 2009, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Organi)*. (In vigore dal 29 dicembre 2009)

1. Sono organi della Scuola:

a) (abrogata);

b) il Comitato di gestione;

c) il Presidente.».

— L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 178 del 2009, abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 5. Il Comitato di programmazione.».

— Per il testo degli articoli 10, 12 e 15 del citato decreto legislativo n. 178 del 2009, come modificati dal presente decreto, si vedano le note all'art. 16.

13G00112

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 11 giugno 2013.

Modifiche al decreto 6 febbraio 2004 recante regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. (Decreto n. 78).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004, recante il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza;

Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 18 gennaio 2013, e, in particolare, il punto 2);

Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 21 febbraio 2013;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 9, comma 1, n. 6 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004 — regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa — è abrogato.

Art. 2.

All'art. 18, comma 2, lettera *f)* del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004 — regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa — sono aggiunte le seguenti parole: «con indicazione del voto espresso da ciascuno dei componenti».

Roma, 11 giugno 2013

Il Presidente: GIOVANNINI

13A05350

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2013.

Approvazione del «Piano Stralcio Erosione Costiera - Litorale Bacino Liri-Garigliano e Volturno».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, 179;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-*bis* dell'art. 170, secondo il quale «le Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha prorogato le Autorità di Bacino, di cui alla legge 183 del 1989;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13, che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000. n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 1989 recante «Costituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Visto il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale adottato nella seduta di Comitato Istituzionale del 24 febbraio 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 2010;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico n. 3 dell'11 dicembre 2008 di «Approvazione delle attività tecniche di cui al Progetto di Piano Stralcio Erosione Costiera - Litorale Bacino Liri-Garigliano e Volturno e presa d'atto delle attività relative alla redazione delle norme di attuazione e della definizione di un sistema di gestione del Litorale Domitio - Bacino Liri-Garigliano e Volturno»;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico n. 3 del 2 aprile 2009 di «Approvazione delle norme di cui al Piano Stralcio Erosione Costiera - Litorale Bacino Liri-Garigliano e Volturno» e della costituzione di una «Unità operativa di controllo» per il monitoraggio integrato del Litorale Domitio - Bacino Liri-Garigliano e Volturno;

Vista la delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 10 marzo 2010 di adozione del «Progetto di Piano Stralcio Erosione Costiera - Litorale Bacino Liri-Garigliano e Volturno» e le relative Norme di Attuazione;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006: «I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'art. 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS)»;

Considerato che ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del decreto legislativo n. 152 del 2006: «ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto (procedure VAS, VIA e IPPC), continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183»;

Considerato che l'unità fisiografica di riferimento del Piano Stralcio per l'Erosione Costiera è rappresentata dalla fascia costiera che si estende dalla località Torre Scauri a nord e la località Torre Gaveta a sud, per uno sviluppo di circa 60 km, caratterizzata dalla presenza di importanti zone di foce (F. Volturno e F. Garigliano), di cui 38 km (da Torre Scauri a Foce Regi Lagni) ricadenti nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e la restante parte nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Campania Centro;

Preso atto che la Conferenza Programmatica della Regione Campania, svoltasi in data 11 gennaio 2011, e la Conferenza Programmatica della Regione Lazio, svoltasi in data 11 novembre 2011, hanno espresso parere favorevole circa i contenuti tecnici e normativi del Piano Stralcio Erosione Costiera - Litorale Domitio;

Vista la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno n. 3 del 18 luglio 2012 con la quale, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 della legge n. 152 del 2006, il Comitato stesso ha adottato il Piano Stralcio Erosione Costiera - Litorale Bacino Liri-Garigliano e Volturno, costituto dagli elaborati di Piano e dagli elaborati di studio contenuti nell'allegato 1, e dalle relative Norme di Attuazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il «Piano Stralcio Erosione Costiera - Litorale Bacino Liri-Garigliano e Volturno», le relative Norme di Attuazione, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 18 luglio 2012, con la delibera n. 3;

Art. 2.

Fa parte integrante del presente decreto l'Allegato 1 alla delibera suddetta n. 3 del 2012, contenente l'elenco delle attività e degli elaborati cartografici prodotti, sia

come elaborati di Piano sia come elaborati di studio, per il «Piano Stralcio Erosione Costiera - Litorale Bacino Liri-Garigliano e Volturno» e le Norme di Attuazione, costituito dai seguenti elaborati di Piano:

Relazione Generale;

Relazione Tecnica;

Inquadramento Territoriale (scala 1:100.000);

Carta della Pericolosità (scala 1:5.000);

Carta del Valore degli Elementi Esposti (scala 1:5.000);

Carta del Rischio (scala 1:5.000);

Norme di attuazione;

Programma degli interventi (strutturali e non strutturali).

Art. 3.

Il presente decreto e gli allegati di cui all'art. 2 sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura delle Regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MONTI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei traporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 3, foglio n. 183

13A05318

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2013.

Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n.85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, così come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6;

Visto in particolare l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, che prevede l'istituzione di uno specifico fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio;

Viste le disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, emanato a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.390, e in particolare le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica, tuttora vigenti ai sensi all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68/2012.

Visto lo stanziamento iniziale del capitolo 1710 «Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2012 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pari a € 164.742.740,00 (nota 64485 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio - Ufficio *XIV)* nonché lo stanziamento del capitolo 1695 «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, pari a € 2.700.000,00;

Considerato che l'ammontare complessivo delle risorse da trasferire alle Regioni, per l'anno 2012, al netto delle risorse quantificate in € 4.581.000,00 riferite alle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi della

legge 23 dicembre 2009, n.191, art. 2, commi da 106 a 126, è pari a € 162.861.740,00 di cui € 78.863.513,00 già assegnate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle regioni a titolo di anticipazione e la restante quota pari ad € 83.998.227,00 iscritta nel conto dei residui del capitolo 1710 dello stato di previsione del predetto Ministero, per l'anno finanziario 2013;

Visti i dati trasmessi dalle Regioni, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16 ai fini del riparto del Fondo di intervento integrativo per l'anno 2012;

Tenuto conto che, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il riparto del Fondo di intervento integrativo per l'anno 2012 è definito secondo i criteri di cui all'art. 16 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001;

Tenuto conto che lo stanziamento disponibile per il riparto dell'anno 2012 (€ 162.861.740,00) risulta maggiore rispetto a quello dell'anno 2011 (€ 98.579.402,00);

Ravvisata l'opportunità di assicurare ad ogni Regione una assegnazione 2012 non inferiore a quella attribuita nell'esercizio finanziario 2011;

Considerato che tale obiettivo richiede, nell'ambito dei criteri di riparto dello stanziamento 2012, una modifica della percentuale definita dall'art. 16, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 con un innalzamento del parametro dall'80% al 100%;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome formulato nella adunanza del 24 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle Regioni alla concessione di borse di studio, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

2. L'art. 16, comma 8, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 9 aprile 2001 viene modificato assicurando a ciascuna regione una assegnazione non inferiore al 100% di quella ottenuta nell'esercizio finanziario precedente.

3. Nelle more della definizione dei requisiti di eleggibilità di cui all'art.7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, i trasferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono diretti al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 68/2012. In attuazione dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, le risorse di cui al Fondo confluiscono dal bilancio dello Stato ai bilanci regionali mantenendo le proprie finalizzazioni.

4. Per la concessione delle borse di studio le Regioni utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

5. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle Regioni alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 2012

1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle Regioni, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo di intervento integrativo per il 2012 è ripartito sulla base della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le risorse trasferite alle Regioni sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale avente destinazione vincolata e sono utilizzate nell'anno accademico 2012-2013. L'importo di € 4.581.000,00 riferito alle Province autonome di Trento e Balzano, ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi da 106 a 126, è reso indisponibile.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
CATRICALÀ

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013

Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 333

ALLEGATO

Tabella di riparto del Fondo Integrativo per l'anno 2012

Regioni	Riparto Fondo Integrativo 2011	Quota di riparto relativa agli alloggi (15% del Fondo)		Quota di riparto relativa agli idonei (35% del Fondo)		Quota di riparto relativa alla spesa (50% del Fondo)		Quota di riparto relativa alle borse concesse a studenti provenienti da Paesi poveri	Riparto teorico Fondo a.a. 2011/2012	Riparto teorico Fondo con applicazione art. 16 commi 6, 7 e 8 a.a. 2011/12	Riparto Fondo Integrativo 2012 con quota salvaguardia 100%
		%	Importo	%	Importo	%	Importo				
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
									b + d + f + g		
ABRUZZO	€ 2.004.485,06	0,57%	€ 135.758,94	3,11%	€ 1.731.941,15	1,18%	€ 936.825,15	€ 25.600,00	€ 2.830.125,24	€ 1.603.588,05	**€ 2.004.485,06**
BASILICATA	€ 836.478,82	0,25%	€ 58.516,78	0,53%	€ 294.620,54	1,44%	€ 1.149.524,90	€ -	€ 1.502.662,22	€ 669.183,05	**€ 836.478,82**
CALABRIA	€ 4.038.439,49	7,99%	€ 1.907.647,13	5,02%	€ 2.793.882,29	2,10%	€ 1.667.608,39	€ 51.200,00	€ 6.420.337,81	€ 5.049.793,56	**€ 4.971.149,14**
CAMPANIA	€ 3.505.750,23	1,30%	€ 310.724,12	6,07%	€ 3.380.021,52	1,58%	€ 1.255.711,66	€ 38.400,00	€ 4.984.857,29	€ 2.804.600,19	**€ 3.505.750,23**
EMILIA ROMAGNA	€ 13.352.851,86	7,47%	€ 1.783.006,38	10,31%	€ 5.742.857,18	20,75%	€ 16.508.425,08	€ 649.600,00	€ 24.683.888,64	€ 20.563.983,48	**€ 20.003.235,00**
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 2.796.649,91	3,45%	€ 822.745,97	2,10%	€ 1.170.062,84	3,49%	€ 2.776.147,49	€ 124.800,00	€ 4.893.756,29	€ 6.876.831,09	**€ 6.559.550,04**
LAZIO	€ 10.832.566,40	5,47%	€ 1.304.924,26	11,86%	€ 6.605.393,56	9,72%	€ 7.736.971,94	€ 448.000,00	€ 16.095.289,76	€ 8.666.053,12	**€ 10.832.566,40**
LIGURIA	€ 1.997.840,98	2,31%	€ 550.642,93	1,97%	€ 1.097.169,32	0,79%	€ 624.807,08	€ 70.400,00	€ 2.343.019,33	€ 1.598.272,78	**€ 1.997.840,98**
LOMBARDIA	€ 9.955.333,90	22,51%	€ 5.374.181,36	8,45%	€ 4.705.620,07	4,87%	€ 3.875.161,08	€ 534.400,00	€ 14.489.362,51	€ 10.616.956,02	**€ 10.565.507,28**
MARCHE	€ 4.273.332,65	8,36%	€ 1.996.007,47	3,34%	€ 1.859.781,76	4,31%	€ 3.427.996,49	€ 108.800,00	€ 7.392.585,72	€ 5.654.123,60	**€ 5.546.751,21**
MOLISE	€ 263.607,85	0,00%	€ -	0,50%	€ 280.052,91	0,59%	€ 465.510,22	€ 6.400,00	€ 751.963,13	€ 1.056.677,76	**€ 995.007,45**
PIEMONTE	€ 7.923.740,63	6,11%	€ 1.458.238,24	6,89%	€ 3.838.098,57	1,31%	€ 1.042.059,66	€ 409.600,00	€ 6.747.996,46	€ 6.338.992,50	**€ 7.923.740,63**
PUGLIA	€ 5.401.281,38	3,64%	€ 868.389,06	6,91%	€ 3.849.508,95	5,46%	€ 4.343.559,96	€ 460.800,00	€ 9.522.257,97	€ 13.380.919,62	**€ 12.760.410,91**
SARDEGNA	€ 4.848.691,88	3,34%	€ 798.168,92	5,27%	€ 2.936.567,48	5,50%	€ 4.376.091,33	€ 22.400,00	€ 8.133.227,73	€ 5.165.158,81	**€ 5.140.549,87**
SICILIA	€ 9.773.210,95	4,50%	€ 1.074.368,14	12,81%	€ 7.133.816,18	12,70%	€ 10.105.979,35	€ 51.200,00	€ 18.365.363,67	€ 25.807.477,17	**€ 24.560.628,42**
TOSCANA	€ 8.579.733,30	10,35%	€ 2.470.578,58	7,76%	€ 4.321.765,90	14,87%	€ 11.829.790,44	€ 428.800,00	€ 19.050.934,92	€ 26.770.859,36	**€ 25.356.289,94**
UMBRIA	€ 2.847.548,69	3,27%	€ 779.443,55	1,75%	€ 972.762,90	1,11%	€ 886.744,37	€ 41.600,00	€ 2.680.550,82	€ 3.412.717,42	**€ 3.368.769,04**
VALLE d'AOSTA	€ 139.924,69	0,00%	€ -	0,07%	€ 37.222,22	0,36%	€ 285.166,55	€ -	€ 322.388,77	€ 453.028,92	**€ 428.681,46**
VENETO	€ 5.207.933,32	9,12%	€ 2.176.239,16	5,29%	€ 2.944.543,67	7,88%	€ 6.271.188,89	€ 259.200,00	€ 11.651.171,72	€ 16.372.523,49	**€ 15.504.348,11**
TOTALE	€ 98.579.402,00	100,0%	€ 23.869.581,00	100,0%	€ 55.695.689,00	100,0%	€ 79.565.270,00	€ 3.731.200,00	€ 162.861.740,00	€ 162.861.740,00	**€ 162.861.740,00**

13A05470

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kardon 100».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 dicembre 2012 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato KARDON 100, contenete la sostanza attiva 2,4 D, uguale al prodotto di riferimento denominato U 46 Giarden registrato al n. 14363 con D.D. in data 28 ottobre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento U 46 Giarden registrato al n. 14363;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto del 9 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva 2,4 D nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2012 in attuazione della direttiva 2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva 2,4 D, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KARDON 100 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50 - 75 - 100 - 150 - 250 - 500 - 750 - 1000.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Irca - Fornovo San Giovanni (Bergamo);

Torre Srl - Torrenieri (Siena);

Althaller Italia - San Colombano al Lambro (Milano).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Nufarm GmbH - Linz Austria.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15677.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KARDON 100

Soluzione acquosa

DISERBANTE SPECIFICO PER INFESTANTI DICOTILEDONI PER USO NON PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

2,4D acido puro	**9,7% (=100 g/l)**
(da sale dimetilamminico 9,85%)	
Coformulanti	**q.b. a 100**

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Nufarm Italia Srl- Viale Luigi Majno 17/A Milano
Sede amm.va Via Guelfa, 5 – 40138 Bologna –Telefono 051 0394022

Officine di Produzione e confezionamento:
Nufarm GmbH & co KG – Linz Austria; **I.R.C.A** – Fornovo San Giovanni (BG); **Torre Srl** – Torrenieri (SI); **Althaller Italia Srl** – San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n. XXXXX Ministero della Salute del XX/XX/XXXX

Contenuto Netto: ml 50 – 75 – 100 – 150 – 250 – 500 – 750 – 1000
Partita n :

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
KARDON 100 è un preparato in grado di disseccare tutte le piante **dicotiledoni (foglie larghe)**. Non lascia residui nel terreno, dopo 2-3 settimane è possibile riseminare o mettere a dimora di nuovo altre piante dicotiledoni. Il principio attivo viene assorbito dalle foglie delle dicotiledoni che vengono velocemente devitalizzate. **KARDON 100** è disattivato rapidamente a contatto con il terreno e non causa danni alle colture perenni arbustive ed arboree, **l'unica avvertenza è quella di non bagnare le foglie ed i polloni delle piante che non si vogliono eliminare**. Dopo pochi giorni dal trattamento compaiono i sintomi di ingiallimento e deformazioni delle piante trattate, l'essiccamento completo avviene in un paio di settimane.
E' importante che il trattamento avvenga quando le piante si trovano in buon stato vegetativo e temperature superiori ai 12° C.

®Marchio registrato Nufarm

SETTORI DI APPLICAZIONE (aree verdi, giardini domestici)
KARDON 100 è particolarmente indicato per i trattamenti localizzati sulle infestanti dicotiledoni (**stoppione, plantago, tarassaco, margherite, romice, villucchio, senape, coda di cavallo, edera, vitalba etc.**), che infestano i prati e tappeti erbosi di graminacee (**loietto, festuca, gramigna, etc.**), muri, pavimentazioni, viali, cortili e terreni destinati alla semina del prato, oppure per bonificare il terreno da infestanti perenni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto **si** utilizza in applicazioni localizzate diluito in acqua alla concentrazione del **5% (50 ml in 1 litro)**, oppure puro con specifici irroratori. Per trattamenti generalizzati su tutta la superficie, alla dose di **6-8 ml per 10 m²** (= 6-8 l/ha). E' necessario assicurare una buona bagnatura delle malerbe che si vogliono eliminare. Durante la preparazione e l'applicazione si consiglia l'utilizzo di guanti monouso in PVC o materiali equivalenti. Se irrorato sulle infestanti graminacee non provoca alcun danno, pertanto non prestare attenzione se una parte dell'irrorazione raggiunge queste piante se limitrofe a quelle da eliminare. Su alcune malerbe perenni difficili da devitalizzare, quali il **romice, vilucchio (campanella) etc.**, sono da prevedere più applicazioni per una bonifica completa.
La caratteristica di **KARDON 100** consiste nella perfetta selettività sulle essenze graminacee, proprietà che permette di operare in completa sicurezza fin dalle prime fasi di sviluppo del prato o tappeto erboso. E' buona norma eliminare le infestanti alla loro comparsa e prima che colonizzino ampie aree.

FITOTOSSICITÀ
Tutte le piante dicotiledoni sono sensibili all'azione di **KARDON 100**, pertanto prestare la massima attenzione a non bagnare le foglie ed i polloni delle piante erbacee, arbustive od arboree che si vogliono preservare. Non utilizzare il contenitore vuoto per altri trattamenti con insetticidi o fungicidi, gli eventuali residui rimasti potrebbero arrecare danni alle colture trattate.
Attenzione non trattare prati di dicondra, edera od altre dicotiledoni (foglie larghe).

Attenzione: Da impiegare esclusivamente per eliminare le infestanti indesiderate come descritto nella sezione dosi e modalità di impiego, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......

KARDON 100

Soluzione acquosa
DISERBANTE SPECIFICO PER INFESTANTI DICOTILEDONI
PER USO NON PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
2,4D acido puro **9,7% (=100 g/l)**
(da sale dimetilamminico 9,85%)
Coformulanti **q.b. a 100**

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Nufarm Italia Srl- Viale Luigi Majno 17/A Milano
Sede amm.va Via Guelfa, 5 – 40138 Bologna –
Telefono 051 0394022

Officine di Produzione e confezionamento:
Nufarm GmbH – Linz Austria;
I.R.C.A – Fornovo San Giovanni (BG);
Torre Srl – Torrenieri (SI);
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI).

Registrazione n. 15677 Ministero della Salute del 11/02/2013

Contenuto Netto: ml 50 – 75 – 100 – 150 – 250 – 500 – 750 – 1000 **Partita n :**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11/02/2013

13A05324

DECRETO 11 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Insect Action 200 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente" Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2012 dall'impresa Nufarm SAS, rappresentata in Italia dall'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Insect Action 200 SC contenente la sostanza attiva Imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Nuprid 200 SC registrato al n. 13375 con D.D. in data 15 giugno 2009, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nuprid 200 SC registrato al n. 13375;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Imidacloprid nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 15 giugno 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 15 giugno 2019, l'Impresa Nufarm SAS, rappresentata in Italia dall'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato INSECT ACTION 200 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 – 200 – 250 – 500; L 1 – 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Safapac – Peterborought (UK);

Nufarm SAS – Gaillon (Francia).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15617.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

INSECT ACTION 200 SC
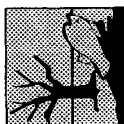
INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO
CONCENTRATO SOLUBILE

Partita n°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono :
Imidacloprid puro............g 17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti
quanto basta a................g 100

Attenzione : contiene la sostanza sensibilizzante 1,2-**benzilisotiazolinone**

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Nufarm
Nufarm SAS
28, Boulevard Camélinat-92233
Gennevilliers – Francia Tel. +330140855050

Officine di produzione :
Nufarm SAS – Gaillon (F)
Safapac limited – Peterborough (UK)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Officina di Confezionamento :
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl – Ravenna (RA)
Nuova Concimer Srl – San Severino Marche (MC)

Registrazione n. XXXX Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del ....

Contenuto netto: ml 100, 200, 250, 500 - litri 1, 5

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Insect Action 200 SC è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Phyllonorycter (Lithocolletis), Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Psilla mali*), Tentredine (*Hoplocampa testudinea*)(pero): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Nei trattamenti allo stadio di orecchietta di topo miscelare con olio minerale all'80% alla dose di 2,5-3 litri/hl d'acqua. Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.

Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus sp.*) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con olio minerale all'80% alla dose di 1,5-2 l/hl d'acqua. Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.). Contro Tentredine (*Hoplocampa brevis*) (susino), *Metcalfa pruinosa* e Cicaline 0,05% (50 ml/100 l d'acqua).

Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphys citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).

Orticole:
-pomodoro, melanzana: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/ 100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).

-peperone, cocomero, melone: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*). 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).

-patata: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum saloni, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua).

Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua)
Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.

Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa pruinosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare la sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno. **Aggiungere il Insect Action 200 SC direttamente nella botte.**

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività. Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

Sospendere i trattamenti: 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone; 14 giorni per agrumi, patata e tabacco; 21 giorni per pesco e nettarine, susino, ciliegio; 28 giorni per melo; 35 giorni per albicocco; 50 giorni per pero prima del raccolto.

Avvertenze agronomiche:
Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5m e applicare il prodotto con mezzi meccanici che riducano la deriva minima del 75%.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Da non impiegare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - il contenitore no può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

Conservare al riparo dal gelo

INSECT ACTION 200 SC

INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO
CONCENTRATO SOLUBILE.

Partita n°

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono :
Imidacloprid puro ....g 17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti quanto basta a.........................g 100
Contiene la sostanza sensibilizzante 1,2-benzilisotiazolinone

Attenzione: contiene la sostanza sensibilizzante 1,2 - benzilisotiazolinone

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Nufarm SAS - 28, Boulevard Camélinat-92233 Gennevilliers – Francia Tel. +330140855050

Officine di produzione :
Nufarm SAS – Gaillon (F)
Safapac limited – Peterborough (UK)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Officina di Confezionamento :
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

Distribuito da:
Nufarm Italia srl – Ravenna (RA); **Nuova Concimer Srl** - San Severino Marche (MC)

Registrazione n. XXXX Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del ....

Contenuto netto: ml 100, 200, 250, 500

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

13A05325

DECRETO 11 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mitrha 40 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente" Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 dicembre 2012 dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Mitrha 40 SC contenente la sostanza attiva nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Glitter registrato al n. 12647 con decreto direttoriale in data 16 aprile 2008 modificato successivamente con decreto in data 23 gennaio 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Glitter registrato al n. 12647;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MITRHA 40 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50 – 100 – 150 – 200 – 250 – 500; litri 1 – 5 – 10 – 20 – 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Agrology SA - Industrial Area Thesaloniki – Sindos 57022, Grecia;

Safapac LTD, Peterborough, PE2 6TB – (UK);

Alcotan Pol CTR Isla, Dos Hermanas- Sevilla 41700, Spagna.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Irca Service SpA, Fornovo S. Giovanni (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15680.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

MITRHA 40 SC

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n°

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione:
Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd,
Dominic Road, 29th Road. Bandra (West), Mumbai 400 050 INDIA

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Registrazione Ministero della Salute n. XXXX del XX/XX/XX

Stabilimento di produzione:
Agrology SA- Industrial Area Thesaloniki –Sindos 57022, Greece
Alcotan Pol CTR Isla, Dos Hermanas- Sevilla 41700, Spain
I.R.C.A. Service SpA, Fornovo S. Giovanni (BG), Italy
Safapac LTD, Peterborough. PE2 6TB -UK

Contenuto netto : ml 50 – 100 – 150 – 200 – 250 – 500; litri 1 – 5 – 10 – 20 - 25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
MITRHA 40 SC è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS

- **INFESTANTI SENSIBILI**
  - Graminacee: Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Lolium spp. (Loglio), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e rizoma (Sorghetta).
  - Dicotiledoni : Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia antemisifolia (Ambrosia), Ammi majus. (Rindimolo), Bidens tripartita (Forbicina comune), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Picris echioides (Soffione minore), Polygonum persicaria (Persicaria), Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore), Portulaca oleracea (Porcellana), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro rugoso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespigno), Stellaria media (Centocchio).
- **INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI**
  - Graminacee: Panicum spp. (Panico), Digitaria sanguinalis (Sanguinella).
  - Dicotiledoni: Datura stramonium (Stramonio), Helianthus tuberosus (Topinambur), Phitolacca americana (Fitolacca), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Solanum nigrum (Erba morella), Xanthium spp. (Lappola).

MODALITÀ D'IMPIEGO
MITRHA 40 SC si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.
MITRHA 40 SC si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
MITRHA 40 SC si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
1 l/ha : in caso di infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe.

1+0,5 l/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

Per completare l'azione di MITRHA 40 SC su infestanti sensibili o mediamente resistenti (Abutilon theophrasti, Chenopodium spp.) si consiglia la miscela con prodotti specifici Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.

Avvertenze:
- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Terbufos e Forate distribuiti in precedenza all'applicazione di MITRHA 40 SC possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di Teflutrin, Carbosulfan e Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con MITRHA 40 SC è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:
- Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
- Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
- Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
- Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Nocivo per gli organismi acquatici.

- PROTEGGERE DAL FREDDO
- AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........................

Etichetta ridotta

MITRHA 40 SC

MITRHA 40 SC
Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Sospensione Concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione:
Nicosulfuron puro g 4,18 (=40 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

Frasi di rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione:
SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT LTD
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai 400 050 INDIA.

Rappresentata in Italia da SHARDA EUROPE BVBA 58 Heedestraat, B - 1730, Belgio - Tel. +39 02 66101029

Registrazione Ministero della Salute n° xxxx del xx/xx/xx

Stabilimento di produzione:
Agrology SA- Industrial Area Thesaloniki –Sindos 57022, Greece
Alcotan Pol CTR Isla, Dos Hermanas- Sevilla 41700, Spain
I.R.C.A. Service SpA, Fornovo S. Giovanni (BG), Italy
Safapac LTD, Peterborough, PE2 6TB -UK

Taglie: ml 50-100

Partita n°

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

11 FEB. 2013

13A05326

DECRETO 11 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tobago 200 SL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente" Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2012 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Tobago 200 SL contenente la sostanza attiva Imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Nuprid 200 SL registrato al n. 12650 con decreto direttoriale in data 15 giugno 2009, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nuprid 200 SL registrato al n. 12650;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Imidacloprid nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 15 giugno 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 15 giugno 2019, l'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TOBAGO 200 SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 – 10 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500; L 1 – 2 – 3.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Safapac – Peterborought (UK);

Nufarm SAS – Gaillon (Francia).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15532.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

TOBAGO 200 SL

INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO
CONCENTRATO SOLUBILE

Partita n°.............

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Imidacloprid puro ......g17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

Frasi di Rischio :
Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A MILANO (MI);
sede amministrativa Via Classicana, 313 Ravenna.
Tel. 0544 60.12.01

Officine di produzione:
Nufarm SAS – Gaillon (F)
Safapac limited – Peterborough (UK)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl - Ravenna

Registrazione n. XXXX Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del ....

Contenuto netto:
ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 3

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
TOBAGO 200 SL è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero):
contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Phyllonorycter (Lithocolletis), Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Psilla mali*), Tentredine (*Hoplocampa testudinea*) (pero): 0,05 % (50 ml/100 l d'acqua).
Nei trattamenti allo stadio di orecchietta di topo miscelare con olio minerale all'80 % alla dose di 2,5-3 litri/hl d'acqua.
Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco):
contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus* sp.) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 0,05 % (50 ml/100 l d'acqua).
Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con olio minerale all'80 % alla dose di 1,5-2 litri/hl d'acqua.
Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.).
Contro Tentredine (*Hoplocampa brevis*) (susino), *Metcalfa pruinosa* e Cicaline 0,05 % (50 ml/100 l d'acqua).
Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 0,05 % (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri*, ecc.), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 0,075 % (75 ml/100 l d'acqua).
Orticole:
- Pomodoro, melanzana: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05 % (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075 % (75 ml/100 l d'acqua).
- peperone, cocomero, melone: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 0,05 % (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,075 % (75 ml/100 l d'acqua).
- patata contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): 0,05 % (50 ml/100 l d'acqua); contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075 % (75 ml/100 l d'acqua).
Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*) : 0,05 % (50 ml/100 l d'acqua)
Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa pruinosa*: 0,05 % (50ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 0,075 % (75 ml/100 l d'acqua). Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione.
Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno. **Aggiungere TOBAGO 200 SL direttamente nella botte.**

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti : 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone; 14 giorni per agrumi, patata e tabacco; 21 giorni per pesco e nettarine, susino, ciliegio; 28 giorni per melo; 35 giorni per albicocco; 50 giorni per pero prima del raccolto.
Avvertenze agronomiche :
Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5m e applicare il prodotto con mezzi meccanici che riducano la deriva minima del 75%

ATTENZIONE – DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO

ATTENZIONE : Usare occhiali di protezione durante la fase di miscelazione/carico del prodotto

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Conservare al riparo dal gelo

TOBAGO 200 SL

INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO
CONCENTRATO SOLUBILE

Partita n°.............

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Imidacloprid puro ......g17,8 (200 g/l)
coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

Frasi di Rischio :
Irritante per gli occhi. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A - MILANO (MI);
sede amminiinistrativa Via Classicana, 313 - Ravenna.
Tel. 0544 60.12.01

Officine di produzione:

Nufarm SAS – Gaillon (F)
Safapac limited – Peterborough (UK)
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Distribuito da:
Nufarm Italia Srl - Ravenna

Registrazione n. XXXX Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del ....

Contenuto netto: ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

13A05327

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 giugno 2013.

Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno, scorta 2013.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CCE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CCE, con effetto al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il documento dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) IEA/SEQ(2013)13, del 14 marzo 2013, che riporta i consumi finali dei Paesi Membri dell'AIE dell'anno 2012 definendo per l'Italia il quantitativo di 59.530.000 tonnellate equivalenti di petrolio, di seguito denominate tep, di cui 9.948.849 tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale;

Visto il documento dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) IEA/SEQ(2013)15, del 15 marzo 2013, che riporta le importazioni nette dei Paesi Membri dell'AIE dell'anno 2012 definendo per l'Italia il quantitativo di 48.952.550 tep di cui 12.037.510 tep corrispondono a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie;

Visto il documento Applicativo scorte petrolifere – Regolamento versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni tra il Ministero dello sviluppo economico e gli operatori economici mediante la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Considerato che tale piattaforma informatica è operativa sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico – DGSAIE all'indirizzo http://sisen.sviluppoeconomico.gov.it/scorte/;

Ritenuta la necessità di procedere al calcolo delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2013

1. L'anno scorta 2013 inizia il 1° luglio 2013 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2014.

2. Avendo verificato dalla documentazione dell'A.I.E. citata in premessa che, utilizzando le metodologie di cui agli allegati I e II del decreto legislativo citato, con riferimento all'anno 2012, il valore di 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a 12.037.510 tep e che il valore di 61 giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 9.948.849 tep, in forza dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispone che il livello di scorte di sicurezza equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta in corso, da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle importazioni nette giornaliere medie.

3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessità di raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si riportano i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati:

a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, valore *a)*, da costituire e mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno scorta 2013, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato in complessive 12.037.510 tep equivalenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie dell'Italia nell'anno 2012.

b) sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8 e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1 dello stesso decreto legislativo, il valore dell'aggregato totale Italia di

immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati prodotti soggetti all'obbligo, valore *b)*, è determinato in 45.537.225 tep.

c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tep di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore *c)*, che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2013 è determinato pari a 0,2643.

4. La contabilizzazione del livello delle scorte complessivamente detenuto per l'anno scorta 2013 è effettuata con il metodo riportato nell'allegato III.1 lettera *a)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, includendo tutte le scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche.

Art. 2.

Valutazione annuale degli ulteriori obblighi di scorta per il prodotto GPL

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, non si ravvisa l'opportunità di includere ulteriori obblighi di scorta per l'anno scorta 2013 relativamente al prodotto gas di petrolio liquefatto (GPL).

Art. 3.

Identificazione dei prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono identificati i seguenti prodotti che compongono le scorte specifiche italiane per l'anno 2013:

a) Benzina per motori,

b) Jet fuel del tipo cherosene,

c) Gasolio (olio combustibile distillato),

d) Olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),

che rappresentano oltre il 75% del consumo interno dell'anno 2012 calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo.

Art. 4.

Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2013 all'OCSIT, istituito ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, è assegnato un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero zero giorni.

2. Per l'anno scorta 2013 l'Italia non detiene scorte specifiche di proprietà dell'OCSIT ma solo scorte in prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate «scorte in prodotti», di proprietà dei soggetti obbligati.

3. Per l'anno scorta 2013 a carico dei soggetti obbligati non sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo di cui al comma 1, obblighi di delega nei confronti dell'OCSIT stesso.

Art. 5.

Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2013

1. In esito alla applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la quota individuale dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva della quota parte di prodotto inestraibile, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico, per ogni soggetto obbligato:

a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle diverse tipologie di prodotti di cui all'art. 3, comma 1, che complessivamente ammontano a 43.935.490 tep, ai fini della determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati devono detenere;

b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza.

Le scorte in prodotti ammontano complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2013, a 4.012.503 tep, mentre le rimanenti scorte di sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 9.228.758 tep. La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza è effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2.

2. La quota individuale nelle sue componenti di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza è comunicata ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso il sito internet del Ministero dello sviluppo economico nella sezione dedicata alla gestione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi: http://sisen.sviluppoeconomico.gov.it/scorte/ attraverso la piattaforma informatica citata in premessa, alla quale ogni soggetto obbligato accede in via esclusiva per gli obblighi di propria competenza.

3. A tal fine, il soggetto obbligato accedendo con le proprie credenziali al citato sito internet è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie di scorte di sicurezza (valore X_{60}) e scorte in prodotti (valore X_{30}), con l'indicazione delle relative quote massime detenibili nel territorio di altri Stati Membri dell'Unione Europea.

4. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2013 deve essere costituita a decorrere dalle ore 0.00 del 1° luglio 2013.

5. Entro la data di cui al comma 4 i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo.

6. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano dislocate presso depositi fiscali la cui titolarità risulti essere di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo è necessaria una conferma della costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2.

7. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti potrà essere disposta previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 e con le modalità operative e tempistica previste nella stessa piattaforma.

Art. 6.

Valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, tenuto conto della particolare criticità in cui si è venuto a trovare il mercato delle scorte di sicurezza a causa del forte calo dei consumi petroliferi, della chiusura di alcune raffinerie, della trasformazione di altre raffinerie in depositie della parziale operatività di altre raffinerie, legata ad investimenti in corso, e considerato che l'OCSIT a causa della sua recente costituzione non ha ancora la possibilità di detenere scorte specifiche, è disposta una modifica del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza detenibili all'estero, di cui all'art. 5, comma 5 lettera *b)* dello stesso decreto legislativo, che pertanto diventa del 70 per cento per l'anno scorta 2013.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, tenuto conto della particolare criticità in cui si è venuto a trovare il mercato del prodotto Jet fuel di tipo cherosene, è disposta una modifica del limite massimo percentuale di scorte in prodotti detenibili all'estero relativamente a tale prodotto. A tal fine, per l'anno scorta 2013, relativamente alle scorte del prodotto jet fuel del tipo cherosene il limite massimo di scorte in prodotti detenibile in altri Stati Membri dell'Unione Europea è determinato in una percentuale pari a venticinque giorni di obbligo per il medesimo prodotto per ciascun soggetto obbligato.

Art. 7.

Limite dei biocarburanti detenibili a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono indicati i seguenti limiti percentuali massimi dei biocarburanti detenibili da ciascun soggetto obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2013 relativamente ai prodotti gasolio e benzina per motori:

a) Biocarburanti miscelabili con il gasolio: 25 per cento,

b) Biocarburanti miscelabili con la benzina per motori: 10 per cento.

2. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta di sicurezza (valore X_{60}) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione Europea.

3. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta in prodotti (valore X_{30}) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 8.

Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

3. Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2013

Il Ministro: ZANONATO

Allegato I

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate dei prodotti petroliferi da utilizzare per il calcolo di copertura dell'obbligo delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249

Prodotti	**Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)**
Jet Fuel tipo cherosene	1,2
Benzina per motori	1,2
Gasolio (autotrazione/riscaldamento e altri gasoli)	1,2
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,2
Biocarburante per gasolio	1,2
Biocarburante per benzina	1,2

Allegato II

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi da utilizzare per la dichiarazione di immissione in consumo di cui all'articolo 3, comma 8 e articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e per il calcolo di copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Prodotti	**Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)**
Petrolio Greggio	0,96
LGN	0,96
Semilavorati (prodotti base di raffineria)	0,96
Altri Idrocarburi	0,96
Gas di raffinerie	1,065
Etano	1,065
GPL	1,065
Nafta	0
Benzina per motori	1,065
Benzina Avio	1,065
Jet Fuel tipo Benzina	1,065
Jet Fuel tipo Kerosene	1,065
Altro kerosene	1,065
Gasolio	1,065
Gasolio autotrazione	1,065
Gasolio riscaldamento e altri gasoli	1,065
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,065
Acqua ragia minerale e benzine speciali	1,065
Lubrificanti	1,065
Bitume	1,065
Cere paraffiniche	1,065
Coke di Petrolio	1,065
Biocarburante per gasolio (solo copertura obbligo)	1,065
Biocarburante per benzina (solo copertura obbligo)	1,065

13A05321

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 giugno 2013.

Rinegoziazione del medicinale «Osseor» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 546/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Les Laboratoires Servier ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale OSSEOR;

Vista la determina n. 55/2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2005 in cui veniva definito il tetto di spesa per il principio attivo ranelato di stronzio;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29-30 aprile 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OSSEOR a fronte dello sfondamento del tetto di spesa per il periodo 2007-2009 e l'eliminazione del tetto di spesa per i periodi successivi al mese di agosto 2009, è rinegoziato, senza modifica delle condizioni di rimborsabilità, alle scadenze temporali di seguito riportate.

Confezione:

28 bustine da 2 g - A.I.C. n. 036588034/E (in base 10) 12WLJ2 (in base 32);

Prezzo ex factory al lordo delle riduzioni di legge:

dal 1° giugno 2013: € 28,60;

dal 1° gennaio 2014: € 27,74;

dal 1° gennaio 2015: € 27,19;

Prezzo al pubblico al lordo delle riduzioni di legge:

dal 1° giugno 2013: € 47,20;

dal 1° gennaio 2014: € 45,79;

dal 1° gennaio 2015: € 44,87.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

Ai fini dell'eliminazione del tetto di spesa per i periodi successivi al mese di agosto 2009, la ditta si impegna a ripianare integralmente attraverso payback, al momento della scadenza brevettuale (agosto 2015), il differenziale EXF tra quanto realmente risparmiato dal Servizio sanitario nazionale a fronte delle riduzioni di prezzo adottate e lo sfondamento accertato per il periodo 2007-2009.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05356

DETERMINA 10 giugno 2013.

Rinegoziazione del medicinale «Protelos» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 547/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata;

Vista la determina con la quale la società Les Laboratoires Servier ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PROTELOS;

Vista la determina n. 56/2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2005 in cui veniva definito il tetto di spesa per il principio attivo ranelato di stronzio;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29-30 aprile 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PROTELOS a fronte dello sfondamento del tetto di spesa per il periodo 2007-2009 e l'eliminazione del tetto di spesa per i periodi successivi al mese di agosto 2009, è rinegoziato, senza modifica delle condizioni di rimborsabilità, alle scadenze temporali di seguito riportate.

Confezione:

28 bustine da 2 g;

A.I.C. n. 036558031/E (in base 10) 12VP6H (in base 32);

Prezzo ex factory al lordo delle riduzioni di legge:

dal 1° giugno 2013: € 28,60;

dal 1° gennaio 2014: € 27,74;

dal 1° gennaio 2015: € 27,19;

Prezzo al pubblico al lordo delle riduzioni di legge:

dal 1° giugno 2013: € 47,20;

dal 1° gennaio 2014: € 45,79;

dal 1° gennaio 2015: € 44,87.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

Ai fini dell'eliminazione del tetto di spesa per i periodi successivi al mese di agosto 2009, la ditta si impegna a ripianare integralmente attraverso payback, al momento della scadenza brevettuale (agosto 2015), il differenziale EXF tra quanto realmente risparmiato dal Servizio sanitario nazionale a fronte delle riduzioni di prezzo adottate e lo sfondamento accertato per il periodo 2007-2009.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05357

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento delle tavole n. 73, 22, 23 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini).

Si rende noto che, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, sono state aggiornate, con decreti segretariali n. 1594, n. 1597, n. 1598 del 12 giugno 2013 e n. 1599, n. 1600, n. 1601, n. 1602, n. 1603 del 13 giugno 2013, le tavole n. 73, n. 22 e n. 23 del Piano in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio della Provincia di Padova (Comuni di Padova, Rubano, Selvazzano Dentro) e di Vicenza (Comuni di Brogliano, Cornedo Vicentino, Trissino, Valdagno).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia dei decreti segretariali è depositata presso l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, la Regione del Veneto (Direzione Difesa del suolo), la Provincia di Padova, la Provincia di Vicenza e i Comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino www.adbve.it

13A05320

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).

Alla luce del complesso *iter* normativo, iniziato con l'entrata in vigore della legge 190 del 2012 (28 novembre 2012) e terminato da ultimo soltanto con l'adozione del decreto legislativo 33 del 2013 (20 aprile 2013) il termine di natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1 comma 32 è da ritenersi posticipato al 31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012.

Ai fini di una più dettagliata e completa indicazione dei dati e delle informazioni da fornire ad opera delle amministrazioni interessate si forniscono, altresì, i seguenti chiarimenti concernenti le prime indicazioni operative già fornite nella richiamata deliberazione n. 26/2013:

Le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati pubblicati a partire dal 1° dicembre 2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell'offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data.

La compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, ossia non contenere tutte le ulteriori informazioni della tabella di cui all'art. 3 comma 1.

Per «Elenco degli operatori invitati a presentare offerta» si intende l'elenco degli operatori che hanno presentato offerta (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata).

Per «Importo delle somme liquidate», considerata la finalità della legge, deve intendersi l'importo complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in anno fino alla conclusione dell'appalto.

Per «Data di ultimazione lavori, servizi, forniture» deve intendersi la data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata in virtù di successivi atti contrattuali.

Nel caso in cui la stazione appaltante, per una data annualità, non abbia alcun contratto da pubblicare ai sensi della normativa dovrà in ogni caso pubblicare all'indirizzo trasmesso all'Autorità un tracciato XML vuoto rispondente alle specifiche tecniche di cui all'allegato tecnico al Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013.

Nel caso di gara andata deserta devono comunque essere indicate le sezioni «Elenco dei soggetti che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario», lasciandole vuote. Nel caso di gara senza esito a seguito di offerte non congrue andrà compilata la sola sezione «Elenco dei soggetti» che hanno presentato offerta ed indicata comunque la sezione «Aggiudicatario», lasciandola vuota.

13A05319

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Conferma dell'efficacia del decreto 12 aprile 1999 di individuazione tra le associazioni di protezione ambientale dell'associazione Terranostra, in Roma.

Con decreto ministeriale 0000171 del 3 giugno 2013 è stata confermata l'efficacia del decreto ministeriale n. 33 del 12 aprile 1999 di individuazione dell'Associazione Terranostra con sede legale in Roma, via XXIV Maggio n. 43, tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

13A05328

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Marbiflox 20 mg/ml soluzione iniettabile».

Provvedimento n. 435 del 28 maggio 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0222/001/IB/002.

Medicinale veterinario MARBIFLOX 20 mg/ml soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104291012;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104291024.

Titolare A.I.C.: Krka d.d., Novo Mesto con sede in Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia).

Oggetto: Variazione tipo IB - Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata, per le confezioni indicate in oggetto l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da: 24 mesi, come attualmente autorizzato a: 36 mesi (3 anni).

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente: Medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Dopo prima apertura del condizionamento primario (flacone): 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A05351

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ubiflox 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini (scrofe)».

Provvedimento n. 432 del 28 maggio 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0361/001/IB/005.

Medicinale veterinario UBIFLOX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini (scrofe).

Confezioni:

scatola con 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104295011;

scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104295023;

scatola con 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104295035.

Titolare A.I.C.: Krka d.d., Novo Mesto con sede in Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia).

Oggetto: Variazione tipo IB - Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata, per le confezioni indicate in oggetto l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da: 24 mesi, come attualmente autorizzato a: 36 mesi (3 anni).

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente: Medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A05352

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Conoptal 1% Collirio, sospensione per cani».

Provvedimento n 434 del 28 maggio 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/V/0100/001IB/025

Specialità medicinale per uso veterinario, CONOPTAL 1% Collirio, sospensione per cani.

Confezioni:

collirio in tubetti da 3 gr. - A.I.C. n. 102801014;

collirio in tubetti da 5 gr. - A.I.C. n. 102801026.

Titolare A.I.C.: Dechra Veterinary Products A/S con sede Mekuvej, 9 DK - 7171 Uldum (Danimarca).

Oggetto: Variazione tipo IB - unforessen: modifica apportata al Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del punto 3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente all'aggiunta della descrizione visiva della forma farmaceutica come di seguito indicato: SPC; punto 3 - Forma farmaceutica; collirio. Sospensione viscosa, sterile, di colore da bianco a bianco sporco.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A05353

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ubiflox 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini».

Provvedimento n. 431 del 28 maggio 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0360/001/IB/003.

Medicinale veterinario UBIFLOX 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104296013;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104296025.

Titolare A.I.C.: Krka d.d., Novo Mesto con sede in Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia).

Oggetto: Variazione tipo IB - Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata, per le confezioni indicate in oggetto l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da: 24 mesi, come attualmente autorizzato a: 36 mesi (3 anni).

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente: Medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A05354

Comunicato di rettifica al provvedimento n. 335 del 7 maggio 2013 relativo al medicinale per uso veterinario «AviPro SALMONELLA DUO».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013 concernente il medicinale veterinario ad azione immunologica «AviPro SALMONELLA DUO», titolare A.I.C.: Lohmann Animal Health GmbH con sede in Heinz-Lohmann-Str.4, 27472 Cuxhaven (Germania).

Laddove è scritto: «Modifica della composizione qualitativa del materiale del contenitore primario - aggiunta di nuovo confezionamento primario (polipropilene).

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'immissione in commercio di due nuove confezioni a seguito dello sdoppiamento vetro-polipropilene delle confezioni suindicate e, precisamente:

1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101781033;

10 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101781045.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

1 flacone in polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 101781019;

10 flaconi in polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 101781021;

1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101781033;

10 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101781045.

Si fa presente che la validità del medicinale veterinario suddetto (in confezionamento integro e dopo prima apertura) rimane invariata».

Leggasi: «Variazione di tipo IB B.II.e.5 a2 - Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate.

È autorizzata la variazione del medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, concernente l'immissione in commercio di due nuove confezioni e, precisamente:

scatola contenente 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 104300037;

scatola contenente 10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 104300049.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

scatola contenente 1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 104300013;

scatola contenente 1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 104300025;

scatola contenente 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 104300037;

scatola contenente 10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 104300049.

Si fa presente che la validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariata».

13A05355

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla Società «Valeur Servizi Fiduciari S.p.A.», in Brescia.

Con D.D. 11 giugno 2013, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la Società «Valeur Servizi Fiduciari S.P.A.», con sede legale in Brescia, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 03448760987, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

13A05322

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla Società «Ariele società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 11 giugno 2013, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la Società «Ariele Società Fiduciaria e di Revisione S.R.L.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 10047850150, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

13A05323

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento della società cooperativa «5 Sensi», in Bolzano

L'ASSESSORE

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative e finanze prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

(*Omissis*);

Decreta:

Di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «5 Sensi», con sede a Bolzano, via Bari, 32/F (Codice fiscale 02511430213) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'articolo 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

Bolzano, 6 giugno 2013

L'Assessore: BIZZO

13A05358

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-146) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100130624

€ 1,00